

CAMERA DEI DEPUTATI N. 910

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CATTANI, AICARDI, AVOLIO, CACCIATORE, PRINCIPE, VALORI,
ALBARELLO, FRANCO PASQUALE, MERLIN ANGELINA**

Presentata il 6 marzo 1959

Norme per la coltivazione e la cessione della barbabietola all'industria saccarifera

ONOREVOLI COLLEGHI! — La coltura della barbabietola da zucchero ha assunto nel nostro Paese importanza e diffusione tali e così universalmente conosciute, da esimerci da ogni illustrazione in proposito. Basti ricordare come tale coltivazione, nel passato propria della sola Valle Padana, sia andata e vada ulteriormente estendendosi nell'Italia meridionale ed insulare, con soddisfacenti risultati come è dimostrato dai dati sulla superficie progressivamente investita. Dai quarantamila ettari del lontano 1914 si è giunti ai centosettantamila dell'immediato antecedente, ai circa duecentosessantamila del 1958.

La presente proposta di legge ha lo scopo di garantire ai produttori bieticoli una effettiva condizione di parità nella contrattazione e nella cessione del loro prodotto all'industria di trasformazione. Una tale condizione esiste bensì formalmente, sia riguardo al prezzo che è di pertinenza del C. I. P. sia riguardo alle norme contrattuali sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura; tuttavia, e sempre più nel corso degli ultimi anni, essa è stata vanificata per la situazione di monopolio creatasi nel settore saccarifero.

In realtà l'industria zuccheriera esercita la distribuzione dei semi, indica il tipo di

coltivazione da essa ritenuto più conveniente, ne acquista in condizione di monopolio la relativa produzione, interpreta le tabelle di resa polarimetrica secondo la propria convenienza: dopo di che i coltivatori vengono a trovarsi in permanente, e non più tollerabile, inferiorità.

La più visibile e palmare conseguenza di questa situazione di fatto sta nell'ingente danno subito dai bieticoltori per l'interpretazione data alle tabelle di resa convenzionali concernenti il contenuto di zucchero delle barbabietole consegnate all'industria. Trattasi di parecchi miliardi sottratti agli agricoltori, come è stato rilevato da una nutrita pubblicistica. Di ciò ebbe più volte ad occuparsi il Parlamento, e ultimamente in seguito a un ordine del giorno Cattani, Aicardi in sede di bilancio dell'agricoltura e dell'industria, ordine del giorno che pur ricevendo il consenso e l'impegno dei Ministri interessati non produsse alcun esito, tanto che anche per l'anno 1958 il pagamento agli agricoltori avverrà secondo il pur deprecato e condannato criterio.

Avendo la situazione di fatto superato ogni limite di tollerabilità i sottoscritti si propongono dunque di regolare con nuova legge la dibattuta questione.

L'articolo 1 della presente proposta di legge rende obbligatorio il prezzo stabilito dal C. I. P. e indica la data del 31 dicembre onde far conoscere preventivamente ai coltivatori la renumerazione del loro lavoro.

L'articolo 2 stabilisce i principi per la formazione del prezzo. Con esso si abolisce il sistema del parametro, per i motivi sopraesposti. La determinazione dell'effettivo contenuto di zucchero nelle barbabietole viene riferita agli accertamenti della Finanza in modo che non possano più verificarsi conflitti sulle diverse interpretazioni, finora risolti ad esclusivo danno dei coltivatori. Altresì, è necessario che il C. I. P. stabilisca il quantitativo zuccherino che normalmente è da considerarsi residuo nelle melasse e nelle polpe, per l'ovvia ragione che le industrie interessate maggiormente a tali sottoprodotti hanno interesse a limitare la quantità di zucchero estratto al fine di aumentare il contenuto percentuale nelle melasse e nelle polpe, e anche questo a danno dei bieticoltori.

L'articolo 3 affida la determinazione delle condizioni contrattuali circa la cessione e

l'acquisto delle barbabietole a una apposita Commissione presieduta dal Ministro dell'agricoltura; ciò, essendo risultata impossibile l'equa trattazione tra bieticoltori e zuccherieri, soprattutto dopo la ricostituzione del Consorzio nazionale produttori in tali condizioni di monopolio che questi può regolare nel suo esclusivo interesse la coltivazione, i prezzi e le condizioni di cessione della barbabietola.

L'articolo 4 riserva al Ministero dell'agricoltura, mediante, è ovvio, i suoi organi decentrati, il compito di stabilire la superficie di coltivazione a bietola e la sua ripartizione tra le zone e tra i singoli.

L'articolo 5 attribuisce agli Ispettorati il garantire la qualità e l'assistenza tecnica ai coltivatori per la scelta e per l'uso dei semi.

Infine, con le norme transitorie si vuol garantire la validità della presente legge per la campagna bieticola in corso e l'equa liquidazione delle campagne saccarifere 1957, e 1958.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il prezzo di cessione delle barbabietole per usi industriali viene stabilito dal C. I. P. entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il prezzo di cui sopra deve intendersi quale prezzo minimo e si applica per la liquidazione del prodotto della campagna successiva.

ART. 2.

Il prezzo di cui al precedente articolo 1 viene stabilito tenendo conto:

a) del contenuto effettivo di zucchero quale risulta dagli accertamenti della Finanza agli effetti della imposta di fabbricazione;

b) che per ogni chilogrammo di zucchero estratto il prezzo da liquidare al bieticoltore è di lire 73,71.

Il C. I. P. stabilisce inoltre il quantitativo di zucchero che normalmente è da considerarsi residuo nella melassa e nelle polpe.

ART. 3.

Le condizioni contrattuali riguardanti la cessione e l'acquisto della barbabietola per usi industriali saranno stabilite annualmente prima e non oltre il 31 dicembre da una Commissione presieduta dal Ministro dell'agricoltura e foreste e composta dai rappresentanti delle società saccarifere e dalle organizzazioni sindacali dei produttori e dei lavoratori agricoli.

Il prezzo delle barbabietole e del seme, e le norme di cui ai precedenti articoli formano parte integrante del contratto.

ART. 4.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro dell'industria e commercio deve — entro il 31 ottobre di ogni anno — tenuto conto delle esigenze di sviluppo dell'agricoltura e dell'incremento del consumo nazionale di zucchero, stabilire: la superficie da coltivare a bietole per usi industriali sul territorio nazionale; la sua ripartizione tra le singole zone e i singoli produttori.

ART. 5.

La qualità del seme sarà garantita dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura i quali dovranno inoltre assicurare l'assistenza tecnica ai bieticoltori nella scelta e nell'uso del seme stesso.

ART. 6.

Per le bietole consegnate agli zuccherifici nelle campagne 1957 e 1958 la liquidazione sarà effettuata con le norme di cui al precedente articolo 2.

ART. 7.

Le norme di cui alla presente legge dovranno essere applicate alla campagna bieticola in corso.